



**COMUNE DI MURELLO**

**PROVINCIA DI CUNEO**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI  
POLIZIA MORTUARIA**



## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Disciplina del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali del Comune di Murello ad integrazione del complesso di norme attinenti a cui fanno le norme generali statali e regionali tempo per tempo vigenti in materia.
2. Le attuali principali norme e disposizioni di riferimento, cui il presente regolamento si attiene anche ove non esplicitamente richiamate, sono le seguenti:
  - R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.
  - D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.
  - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
  - Legge 30 marzo 2001, n. 130 e s.m.i.
  - D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
  - L.R. 26 aprile 2000, n. 44 e s.m.i.
  - L.R. 15 marzo 2001, n. 5 e s.m.i.
  - L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 e s.m.i.
  - L.R. 25 giugno 2008, n. 15 e s.m.i.
  - L.R. 03 agosto 2011, n. 15 e s.m.i.
  - L.R. 11 marzo 2015, n. 3 e s.m.i. (art. 51)
  - Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Salute, 16/05/2006
  - D.P.G.R. 08 agosto 2012, n. 7/R
  - D.C.R. 17 marzo 2015, n. 61-10542
  - D.G.R. 5 agosto 2002, n. 115-6947
  - D.G.R. 24 febbraio 2003, n. 25-8503
  - Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24
  - Circolari Regione Piemonte prot. n. 3560 del 18/03/1998, n. 9735/27.002 del 06/06/2001, n. 3/AMB/SAN del 25/07/2005 e n. 1/SAN/FEL del 13/10/2008.

### **Articolo 2**

#### **Disposizioni generali**

1. Sono osservate le norme del Capo IX "Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri" del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.).
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo i casi previsti dalla legge.

### **Articolo 3**

#### **Ammissione nel Cimitero**

1. Nel Cimitero sono ricevute e seppellite, le salme o i resti mortali di persone che al momento della morte avevano nel Comune la propria residenza o che, salvo sia richiesta altra destinazione, siano decedute nel territorio del Comune.
2. Sono altresì accolti gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti nel comune.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono ricevute le salme o i resti mortali delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia.
4. Nel Cimitero possono, altresì, essere accolte, con specifica autorizzazione da rilasciarsi compatibilmente con la disponibilità e il fabbisogno complessivo, le salme e i resti mortali di:
  - a) non residenti
  - b) coloro che sono stati residenti per almeno dieci anni.In tal caso le tariffe di concessione e eventuali oneri vengono maggiorati.

5. Le maggiorazioni relative al precedente comma 4 sono stabilite in prima applicazione rispettivamente nel 30% per i non residenti e nel 15% per coloro che sono stati residenti per almeno dieci anni e potranno essere successivamente variate con deliberazione della Giunta Comunale.
6. In caso di concessioni di aree cimiteriali le maggiorazioni di cui al precedente comma 5 vengono calcolate proporzionalmente alla natura dei richiedenti.

#### **Articolo 4**

##### **Orario**

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco affisso in modo chiaro all'ingresso.
2. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi in forma scritta per comprovati motivi.

#### **Articolo 5**

##### **Competenze e responsabilità del Comune**

1. Il Comune, tramite il Responsabile del Servizio, gestisce la polizia mortuaria e vigila su di essa.
2. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o dall'uso difforme dal consentito dei mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. Sono tenuti ben visibili al pubblico presso il Cimitero l'orario di apertura e l'eventuale elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

#### **Articolo 6**

##### **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente specificati dalla legge.
2. I servizi a pagamento sono specificati e sottoposti al pagamento di tariffe stabiliti con provvedimento dell'organo comunale competente.

#### **Articolo 7**

##### **Depositi di osservazione e obitori**

1. Al fine di assolvere a quanto previsto dal Capo III "Depositi di osservazione e obitori" del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 il Comune di Murello dovrà disporre di idoneo deposito di osservazione anche tramite convenzione.

#### **Articolo 8**

##### **Facoltà di disporre della salma e dei funerali**

1. In assenza di disposizioni testamentarie la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo il Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di residenza.
2. Nel caso la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del comune di ultima residenza del defunto.

#### **Articolo 9**

##### **Accertamento e certificazione di morte**

1. Trovano applicazione l'art. 4 ed il Capo II del D.P.R. n. 285/1990 nonché integralmente tutte le disposizioni in materia di accertamento e certificazione di morte.

2. Nei casi in cui l'accertamento di morte non venga effettuato secondo le procedure di legge, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.
3. La visita necroscopica non può essere effettuata prima di 15 ore e comunque non oltre 30 ore dal decesso.

## **TITOLO II TRASPORTI FUNEBRI**

### **Articolo 10**

#### **Modalità del trasporto e percorso**

1. I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
2. Il comune vigila sulla correttezza del trasporto funebre.
3. Trovano puntuale applicazione le norme del Capo IV "Trasporto dei cadaveri" del D.P.R. n. 285/1990, le norme regionali e quelle fissate dal presente Regolamento.
4. Nel Comune di Murello l'accompagnamento del feretro non è consentito con corteo a piedi. Fa eccezione, previa segnalazione scritta, l'accompagnamento del feretro alla Parrocchia di coloro che sono deceduti nel Comune esclusivamente per la parte di percorso compresa nel centro abitato.
5. Il trasporto del feretro al cimitero deve avvenire di norma in un orario che permetta di espletare i lavori di tumulazione o inumazione alla luce naturale.

## **TITOLO III INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE**

### **Articolo 11**

#### **Norme generali**

1. Sono osservate le norme del Capo XIV "Inumazione", del Capo XV "Tumulazione" e del Capo XVI "Cremazione" del D.P.R. n. 285/1990 nonché le norme regionali in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali.
2. Nessuna salma può essere inumata o tumulata se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dai disposti del D.P.R. n.285/1990.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma tranne nel caso di madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
4. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri al cimitero.

### **Articolo 12**

#### **Abbinamento o ricongiungimento resti mortali**

1. L'introduzione di due cassette metalliche o urne cinerarie in uno stessa cella ossario può aver luogo solo se il sepolcro ha la capienza necessaria previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.
2. L'abbinamento o il ricongiungimento di resti o ceneri è consentito fra congiunti in parentela diretta ascendente e discendente di 1° e 2° grado, in vincolo matrimoniale, in unione civile o conviventi more uxorio.
3. Agli aventi diritto nelle tombe private è consentita l'introduzione di più cassette metalliche e/o urne cinerarie in uno stesso loculo.
4. La procedura segue le norme dell'estumulazione.
5. L'abbinamento e il ricongiungimento di resti mortali è soggetto ad oneri comunali, eccettuato per le tombe private.

## **Articolo 13**

### **Cremazione**

1. La cremazione si avvale degli impianti autorizzati; il Comune di Murello non prevede la costruzione di un proprio crematorio.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata sulla base alle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo nel rispetto della volontà del defunto.
3. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalla legge.
4. La domanda per l'autorizzazione alla cremazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.
5. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
6. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.
7. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
8. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
9. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
10. Per la cremazione di cui al precedente comma 9 è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

## **Articolo 14**

### **Destinazione delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
4. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
  - a) tumulate o inumate in tombe di famiglia o tumulate in celletta all'interno del cimitero o in cappelle autorizzate
  - b) disperse
  - c) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
5. La tumulazione dell'urna cineraria nel cimitero è soggetta a concessione onerosa.
6. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.
7. Qualora nessuno abbia provveduto alla destinazione delle ceneri le stesse verranno disperse nel cinerario comune.

8. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di legge, è realizzata nel cimitero, in idoneo sito individuato dal Comune, apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto da apporre a cura e spese dell'affidatario delle ceneri oppure della persona incaricata della dispersione.

## **Articolo 15**

### **Affidamento e dispersione delle ceneri**

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo comma 4.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
4. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
  - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo il codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi
  - b) dall'esecutore testamentario
  - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto
  - d) dal tutore di minore o interdetto
  - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
5. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
6. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
  - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione
  - b) in natura: in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi
  - c) in aree private: all'aperto, con il consenso del proprietario e senza dare luogo ad attività di lucro.
7. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
8. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

9. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
10. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
11. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
12. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
13. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo il codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
14. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi da 6 a 13.

## **Articolo 16**

### **Conservazione delle ceneri**

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo il codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
4. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
5. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
6. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale.
7. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
8. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
9. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
10. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
11. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
12. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
13. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
14. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 13, comma 5.
15. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

## **TITOLO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Articolo 17 Norme generali**

1. Sono osservate le norme del Capo XVII “Esumazione ed estumulazione” del D.P.R. n.285/1990 nonché eventuali norme regionali.
2. Il turno ordinario di inumazione è fissato in 10 anni.
3. Le esumazioni straordinarie seguono le norme del D.P.R. n. 285/1990.
4. Le operazioni di esumazione vengono eseguite in orario di chiusura o previa chiusura del campo onde evitare l’accesso a persone non autorizzate.
5. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell’ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

### **Articolo 18 Esumazioni**

1. Almeno 90 giorni prima dell’inizio delle operazioni di esumazione sono collocati all’ingresso del cimitero, ben visibili, gli elenchi delle salme per le quali è attivabile l’esumazione ordinaria, vengono pubblicati sul sito web del comune con invito ai familiari a prendere contatto con l’ufficio comunale per comunicare il collocamento dei resti. In assenza di tale dichiarazione i resti verranno depositati nell’ossario comunale.
2. A cura del servizio comunale competente sono segnalati ai familiari il giorno e l’ora presunta in cui l’esumazione verrà effettuata, con facoltà di assistervi.
3. Per ciascuna operazione è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti firmato anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano anche la ricevuta degli oggetti eventualmente ritrovati e restituiti.
4. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni non reclamati vengono presi in carico dal comune e tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Articolo 19 Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si svolgono ai sensi del D.P.R. n.285/1990.
2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
3. Qualora le salme estumulate allo scadere della concessione si trovino in condizione di completa mineralizzazione, i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
4. I feretri estumulati allo scadere della concessione, compresi quelli delle sepolture private, contenenti salme non completamente mineralizzate, devono obbligatoriamente essere avviati per l’inumazione in campo comune per 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una apposita apertura per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione. Se l’estumulazione avviene prima dei 20 anni dalla tumulazione, il periodo di inumazione è stabilito in 10 anni.

## **Articolo 20**

### **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni se non reclamationate da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dai campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero, all'esterno, o in altro luogo idoneo.

## **TITOLO V**

### **CONCESSIONI CIMITERIALI**

## **Articolo 21**

### **Tipologie**

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
  - a) aree per tombe di famiglie o monumentali
  - b) tombe o loculi individuali
  - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali e urne cinerarie.
2. La concessione delle tombe, nicchie o loculi deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario dietro versamento degli oneri previsti.

## **Articolo 22**

### **Lapidi**

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi dovranno essere conformi allo stile ed alla forma comunemente adottata nel cimitero. Diversamente andrà chiesto e ottenuto il permesso scritto dal Comune.
2. Questo articolo non si applica per le tombe di famiglia.

## **Articolo 23**

### **Loculo individuale**

1. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
2. Il diritto di concessione individuale ha la durata di 50 anni dalla data del contratto di concessione.
3. La concessione è rinnovabile per ulteriori anni 10 e multipli di anni 10 per un massimo di anni 40 complessivi ad un costo pari ad 1/5 per ogni decennio della tariffa per la concessione dei loculi vigente all'epoca del rinnovo.
4. Alla scadenza dei suddetti termini il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

5. I resti mortali e le urne cinerarie potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali, messi a disposizione dal Comune dietro il pagamento della tassa di concessione.
6. Il relativo diritto di concessione ha la durata di 60 anni dall'acquisto, rinnovabile alla scadenza alla tariffa vigente all'epoca del rinnovo.

## **Articolo 24**

### **Tombe di famiglia**

1. Le concessioni delle aree cimiteriali per tombe di famiglia hanno la durata di anni 99 e vengono rilasciate sulla base dei lotti individuati dal comune.
2. La concessione non è perpetua ed è rinnovabile previa domanda scritta degli interessati.
3. Constatata la regolarità della successione, il rinnovo verrà accordato previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
4. In assenza di domanda di rinnovo ed in seguito a vane ricerche di rintraccio di eredi, si darà atto a legale presunzione di abbandono quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.
5. Le aree cimiteriali possono essere concesse:
  - a) ad una o più persone per esse esclusivamente
  - b) ad una famiglia e con partecipazione di altre famiglie
  - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
6. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie trasmettono il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
7. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, sono compresi:
  - a) gli ascendenti e discendenti in linea retta fino al II grado e i loro coniugi
  - b) il coniuge.
8. Solo in presenza di espressa richiesta del richiedente, il diritto può essere esteso a fratelli e sorelle consanguinee ed i loro coniugi e ad ogni altro caso non previsto dal regolamento.
9. In assenza di espressa richiesta del richiedente al momento del rilascio della concessione, per eventuali casi non contemplati dal regolamento, andrà inoltrata richiesta motivata al Comune che esprimerà parere solo in presenza dell'assenso sottoscritto di tutti i concessionari.
10. Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite entro 5 anni dalla concessione. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.
11. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
12. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo imperio di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione a chiunque.
13. Il valore di concessione dei beni e dei diritti recuperati dal Comune in forza dei precedenti commi 4 e 12 verrà di volta in volta stabilito previa specifica valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.

## **Articolo 25**

### **Tumulazione provvisoria**

1. Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma, nei loculi appositamente stabiliti, che dovrà essere autorizzata di volta in volta dal Comune, per un periodo non superiore a 2 anni, previo versamento del diritto di tumulazione provvisoria secondo le tariffe vigenti.

2. Nelle tombe di famiglia potrà essere consentita, su istanza del concessionario e con autorizzazione del Comune la tumulazione, in via eccezionale, di persone non aventi diritto dietro pagamento di un uguale diritto di tumulazione provvisoria stabilita per i loculi. La tumulazione provvisoria in tombe di famiglia è ammessa per un periodo massimo di un anno e deve occupare esclusivamente la prima o la seconda fila da terra. Alla scadenza dell'anno il feretro dovrà ricevere destinazione definitiva.

## **Articolo 26**

### **Rinuncia delle concessioni**

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.
2. La rinuncia deve risultare da apposita dichiarazione scritta.
3. Il responsabile del servizio, dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposito provvedimento prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in base quanto disposto dal successivo articolo a titolo di rimborso parziale.
4. I loculi retrocessi o comunque rientranti nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

## **Articolo 27**

### **Rimborso parziale**

1. Per la rinuncia a concessioni cimiteriali sono previsti, previa apposita richiesta, i seguenti rimborsi parziali:
  - a) per le concessioni non ancora utilizzate rimborso pari al 50% delle somme nette pagate all'atto della concessione
  - b) per le concessioni già in utilizzo: il rimborso di cui al punto a) ridotto dell'1,5% della somma netta pagata all'atto della concessione per ogni anno di occupazione.
2. Nulla è dovuto ove il rimborso calcolato a norma del comma 1 sia inferiore ad € 20,00.

## **Articolo 28**

### **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura
  - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura
  - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 120 giorni consecutivi nel periodo compreso fra settembre e dicembre.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **Articolo 29**

### **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quando disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO VI**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

## **Articolo 30**

### **Generalità**

1. Nessun lavoro può essere eseguito da privati all'interno del cimitero senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
2. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

## **Articolo 31**

### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private**

1. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati o associazioni non aventi scopo di lucro.
2. È esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese, agenzie o altri soggetti aventi scopo di lucro.
3. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.
4. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

## **Articolo 32**

### **Recinzione aree e materiale di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o al personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere il materiale di risulta e assicurando il ripristino delle opere eventualmente danneggiate.

### **Articolo 33**

#### **Introduzione e deposito materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e seguendo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di qualunque materiale.

### **Articolo 34**

#### **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Comune, comunque i lavori devono cessare alle ore 13.00 dei giorni prefestivi con riordino del cantiere.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

### **Articolo 35**

#### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali e le date a cui le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui sopra.

### **Articolo 36**

#### **Vigilanza**

1. L'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di tombe di famiglia.

## **TITOLO VII**

### **POLIZIA DEL CIMITERO**

### **Articolo 37**

#### **Disciplina dell'ingresso**

1. Nei Cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi, fatto salvo il diritto d'accesso per le persone disabili o malati e anziani con difficoltà di deambulazione.
2. È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua
  - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati dagli adulti
  - e) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

## **Articolo 38**

### **Comportamenti vietati**

1. Nel Cimitero e nella zona immediatamente adiacente è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati
  - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi
  - d) lasciare vasi lungo i corridoi del loculi
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli
  - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri
  - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti)
  - h) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati
  - j) eseguire lavori senza autorizzazione
  - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni
  - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal Custode
  - m) qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tenesse, all'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## **Articolo 39**

### **Riti funebri**

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

## **Articolo 40**

### **Epigrafi, monumenti, ornamenti**

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo forme, misure, colore e materiali consoni al decoro e all'estetica del cimitero, previa richiesta al Comune.
2. Le epigrafi devono sempre contenere il nome, il cognome e le date di nascita e morte. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse altre lingue purché il testo sia seguito dalla traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che invadano le tombe o i passaggi attigui.
5. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o una lapide di altezza non superiore a 1 metro al piano di campagna.
6. Per le inumazioni è vietata qualsiasi opera muraria.

## **Articolo 41**

### **Fiori**

1. Sulle sepolture si possono deporre fiori e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa.
2. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiori a metri 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio.
3. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
4. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale provvederà per la loro distruzione, previo avviso degli aventi diritto.

## **Articolo 42**

### **Doveri manutentivi**

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà e adempiere a quanto disposto dal regolamento in quanto a decoro ed estetica del cimitero.
2. Nel caso di documentata incuria il comune richiederà ai componenti della famiglia del concessionario il ripristino dei manufatti e gli adeguamenti regolamentari. Qualora ciò non avvenisse in un ragionevole tempo si provvederà con diffida scritta con un termine massimo di 30 giorni se noti o pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
3. Potranno essere attuati interventi d'ufficio quali rimozioni di fiori, monumenti, lapidi, copritomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate con eventuali spese a carico dei titolari della concessione.
4. Per inadempienza o recidiva il comune potrà prendere in considerazione la decadenza della concessione con atto formale e motivato del sindaco.

## **TITOLO VIII**

### **NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI**

## **Articolo 43**

### **Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) ed una concessione (aree, loculi, ossari, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti o altro, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. Le richieste dei familiari potranno essere autorizzate solo in mancanza di disposizione testamentaria o di volontà del coniuge.
3. La richiesta dei familiari in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, potrà essere accolta solo se espressione della volontà della maggioranza assoluta di essi, manifestata con dichiarazione autentica acquisita dall'ufficio dello stato civile. In caso di parità varrà la volontà del più anziano di età dello stesso grado.
4. In caso di vertenze l'amministrazione si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o eventualmente non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Articolo 44**

##### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private in base alle norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

#### **Articolo 45**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Murello in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge di cui sopra.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici dell'ente tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

#### **Articolo 46**

##### **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico, tanto in forma cartacea che in forma digitale, affinché ne possa prendere agevolmente visione.

#### **Articolo 47**

##### **Aggiornamento dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Articolo 48**

##### **Abrogazioni, rinvio ed entrata in vigore**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 44.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. A norma dell'art. 42, comma 6, dello statuto comunale, il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione divenuta esecutiva che li approva.